

fatturazione delle spese di riscaldamento, climatizzazione ed acqua calda per usi igienici sulla base del consumo effettivo;

isolamento termico degli edifici nuovi;

controllo periodico delle caldaie;

diagnosi energetiche presso imprese ad elevato consumo di energia;

L'articolo 3 della direttiva 93/76/CEE pone in capo agli Stati membri l'obbligo di predisporre ed attuare programmi concernenti la fatturazione delle spese di riscaldamento, climatizzazione ed acqua calda calcolata in proporzione appropriata sulla base del consumo effettivo in modo da permettere di ripartire i costi tra gli utenti di un edificio o di una sua parte tenendo conto dei consumi di calore, d'acqua calda e fredda di ogni occupante. Le misure adottate devono, altresì, permettere agli occupanti di un edificio di poter regolare essi stessi i loro consumi di energia in materia di riscaldamento e d'acqua fredda e calda;

la suddetta metodologia di calcolo dei consumi e delle relative spese rappresenta indubbiamente un sistema efficace di controllo e contenimento dei consumi stessi e in particolare è fattore di grande rilevanza nel contenimento delle emissioni di biossido di carbonio e quindi di tutela della salute dell'ambiente in generale;

L'Italia è ben consapevole dell'importanza di ridurre le emissioni di gas nocivi nell'atmosfera per la salvaguardia dell'ambiente e ha sempre profuso un impegno sensibile ed attento per il raggiungimento di questo obiettivo come conferma l'azione condotta per promuovere il protocollo di Kyoto e la relativa ratifica;

tuttavia, i contenuti della direttiva 93/76/CEE ed in particolare dell'articolo 3 non risultano aver ricevuto un'applicazione effettiva e puntuale nel nostro paese e nello specifico si continua a computare il costo del riscaldamento non in rapporto all'effettivo consumo di ogni utente bensì

in base ad altri criteri fra i quali il riparto millesimale relativo alla superficie dell'alloggio;

risulta, pertanto, urgente procedere all'applicazione concreta di quanto disposto dalla direttiva 93/76/CEE al duplice scopo di ottemperare agli obblighi posti dalla normativa comunitaria e di portare su di un piano di concretezza l'impegno per la salvaguardia dell'ambiente —:

quale sia attualmente lo stato di applicazione sul territorio nazionale della direttiva 93/76/CEE in merito a misure finalizzate a limitare l'emissione di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica;

quando ed in che modo il Governo intenda dare attuazione all'articolo 3 della direttiva, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di fatturare le spese di riscaldamento, climatizzazione ed acqua calda in base al consumo effettivo di ogni utente;

quali misure e quali tempi il Governo propone per pervenire in termini rapidi all'applicazione completa dei contenuti della direttiva 93/76/CEE e quali misure — inoltre — intenda predisporre per avviare la realizzazione degli impegni in materia di salvaguardia dell'ambiente assunti con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto. (4-02722)

\* \* \*

#### ATTIVITÀ PRODUTTIVE

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

SAGLIA, MAZZOCCHI e GAMBA. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

l'Eni, nella sua politica di dismissioni, ha ceduto, agli inizi del 1999, alla società americana EDS la società « Servizi ICT », di proprietà dell'EniData spa, società di informatica del gruppo Eni, che gestiva tutta la rete infrastrutturale del Gruppo.

In particolare sono state cedute le attività connesse ai servizi in ambiente centralizzato con il relativo centro di elaborazione dati, nonché le «Tecnologie e Sistemi distribuiti» per l'erogazione dei servizi in ambiente distribuito e le attività di assistenza e supporto ai clienti. La cessione delle dette attività ha compreso altresì il trasferimento di circa 300 risorse umane. Il prezzo corrisposto dalla società EDS per detta operazione sarebbe stato di lire 57 miliardi circa comprensivi di tutti gli assets connessi alle attività predette per un valore di circa 20 miliardi. A fronte di detto corrispettivo, l'Eni avrebbe fornito una «dote» garantendo contratti take or pay per 5 anni, per un ricavo non inferiore a lire 700 miliardi. A distanza di tre anni la società Servizi ICT avrebbe conseguito ricavi per circa lire 600 miliardi, raggiungendo risultati altamente positivi se si considerano altresì le *royalties* trasferite alla capogruppo in America per circa lire 60 miliardi;

L'Eni starebbe procedendo alla vendita dell'EniData con l'affidamento in *outsourcing* delle attività rimaste di *application management* di tutte le applicazioni gestionali del gruppo di parte dei servizi di *system integration*. Ad oggi l'EniData registra un fatturato annuo di circa lire 350 miliardi. Nella proposta di contratto per la vendita di EniData sembrerebbe indicato un prezzo minimo a base d'asta pari al valore del patrimonio netto dell'azienda di lire 60 miliardi (bilancio 2000), di gran lunga inferiore al valore di EniData, determinato in circa lire 280 MLD da un *advisor* di rilevanza internazionale. A fronte di detta vendita l'Eni garantirà altresì una «dote» di contratti di *application management* per circa lire 600 miliardi per 4 anni, più contratti di *system integration* che saranno successivamente definiti. La gara ha visto la partecipazione delle più importanti società di informatica a livello internazionale e nazionale;

quanto sopra premesso, la volontà di cedere l'EniData appare all'interrogante poco comprensibile considerato il ruolo strategico e fondamentale delle attività di

EniData per il raggiungimento degli obiettivi di gruppo, supportandone tutti i processi informativi e considerato altresì che le tariffe praticate da Enidata all'interno del gruppo sono decisamente inferiori rispetto alle tariffe di mercato praticate dagli altri *system integrator*. A ciò si aggiunga il rischio della dispersione di un patrimonio umano consolidato in modo particolare in questi ultimi sette anni di 500 persone nonché il rischio, ancora più grave, di un totale cambiamento dello «storico» *application management* affidando a soggetti esterni all'Eni importanti scelte strategiche, quali quelle relative alle nuove tecnologie informatiche con conseguente aumento anche dei costi per tutte le società del gruppo Eni —:

quali siano le motivazioni di tipo economico/strategico che presiedono alla vendita, valutando, nel caso, se debbano essere messe in discussione scelte di strategia industriale o, quanto meno, se vi siano aggiustamenti da compiere. (5-00849)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

CIRIELLI. — Al Ministro delle attività produttive. — Per sapere — premesso che:

a seguito degli eventi alluvionali del 5 maggio 1998, con decreto-legge n. 180 dell'11 giugno 1998, veniva istituita a Sarno l'area del piano di insediamenti produttivi (PIP), prevedendo 136 lotti industriali validi per l'insediamento di circa 80 aziende;

gli operatori economici del terzo e quarto bando legge n. 488, che avevano chiesto di insediarsi a Sarno, usufruirono di un *bonus* di 10 punti dalla Regione Campania avanzando, di fatto, in graduatoria;

il bando per l'assegnazione dei lotti concluso il 30 maggio 1999 vide la partecipazione di 236 imprese;

la relativa graduatoria di assegnazione fu pubblicata l'8 agosto 2000 per 50 aziende ed il completamento si è avuto a settembre 2001;

nel settembre 2000 gli assegnatari hanno prodotto la relativa fidelizzazione bancaria a garanzia dell'investimento (richiesta dal bando), impegnandosi a firmare entro 6 mesi la convenzione allegata al bando;

nel novembre 2000, a seguito di questo evento acceleratore, il ministero concesse un'ulteriore proroga dei termini di chiusura degli investimenti fino al 30 ottobre 2001 (scadenti il 20 marzo 2001);

allo stato attuale, il comune di Sarno non ha ancora provveduto alla stipula della convenzione con gli assegnatari, atto dovuto e necessario per l'avvio delle pratiche per gli espropri e la conseguente realizzazione degli investimenti, a seguito di ciò il ministero delle attività produttive avrebbe revocato i finanziamenti alle imprese per la scadenza ulteriore dei termini di investimento;

il Pip di Sarno, qualora fosse recuperato e avviato a completamento, potrebbe avere un significativo aumento dell'occupazione, vuoi per il numero di aziende che per gli investimenti: 64 aziende finanziate per un totale di oltre 100 milioni di euro di investimenti, occupazione a regime di circa 1.500 unità, circa 1.800 unità maestranze impiegate per la realizzazione dell'insediamento, oltre 250 milioni di euro come volume d'affari annuo delle imprese e un indotto di oltre 50 milioni di euro;

a più riprese il ministero delle attività produttive, senza successo, ha sollecitato il sindaco di Sarno e la Giunta regionale della Campania per evitare la perdita di finanziamenti —:

quali iniziative intenda adottare per scongiurare il rischio della revoca dei finanziamenti e del relativo aumento occupazionale, perdendo così una delle ultime possibilità per il rilancio socio-economico della zona, già grevemente colpita dagli eventi alluvionali del maggio 1998 e dove si registrano tassi di disoccupazione giovanile tra i più alti d'Italia;

se ritenga opportuno convocare un tavolo di concertazione tra le parti interessate e precisamente tra: l'amministrazione comunale di Sarno, l'Assessorato alle attività produttive della Regione Campania, il Consorzio delle Imprese Icom e gli uffici competenti del ministero delle attività produttive, al fine di individuare e definire i percorsi necessari alla realizzazione dei Pip. (4-02710)

FASANO. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

nella risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 4-00442 all'interrogante è stato precisato che, ai sensi del decreto legislativo n. 419 del 1999, l'esercizio della vigilanza sull'ACI da parte del Ministero competente, attiene ai soli atti contabili dell'attività dell'ente pubblico;

in realtà, poiché nella materia sportiva dell'automobilismo nazionale, istituzionalmente in capo all'ACI, tale ente pubblico riveste la configurazione di federazione sportiva nazionale ed è membro del Coni, con riferimento ad esso — a norma dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 419 del 1999 — continuano a trovare applicazione le altre disposizioni di legge (il decreto legislativo n. 242 del 1999) e di regolamento (Statuto del Coni) che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento — nella parte sportiva — degli enti pubblici nazionali;

il decreto legislativo n. 242 del 1999 che — in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 — ha disposto il riordino del Coni, ha previsto che faccia ad esso capo l'organizzazione sportiva nazionale, cui partecipano una pluralità di federazioni sportive — alcune delle quali hanno la natura di enti pubblici — sulle quali è riconosciuto al Coni un potere di supremazia;

anche il testo del nuovo statuto del Coni ha recepito tale principio di supremazia del Consiglio nazionale del Coni, che si traduce nel coordinamento dell'attività delle federazioni sportive nazionali,

da attuare tramite la previsione di principi uniformi nella normativa statutaria di ciascuna federazione sportiva;

a differenza di quanto disposto per altre federazioni sportive, alle quali — a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 242 del 1999 — è stata attribuita *ex lege* la personalità giuridica di diritto privato, l'articolo 18, comma 6, del citato decreto legislativo, ha disposto che è la federazione sportiva ACI a conservare natura pubblicistica;

a dispetto di ciò, l'ACI è rimasto comunque sottoposto al dovere di conformare la propria normativa statutaria alla nuova disciplina sportiva introdotta dalla riforma del Coni di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999;

l'ACI ha sostenuto invece che il mantenimento della natura giuridica pubblica valesse quale deroga al dovere di recepimento nel proprio statuto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999, a differenza di quanto invece applicabile alle altre federazioni sportive del Coni, la cui natura giuridica era diventata di diritto privato;

l'infondatezza di una tale interpretazione è stata attestata, ad avviso dell'interrogante, dal recepimento effettuato dalla federazione nazionale di tiro a segno (altro ente che, al pari dell'ACI, ha conservato natura pubblicistica) nel proprio statuto dei principi di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999;

nel regolamento della CSAI, organismo interno all'ACI, è stata adottata una normativa giuridico-sportiva caratterizzata dalla totale assenza del rispetto del principio della rappresentanza democratica, e quindi contraria ai principi informativi stabiliti dal Coni per le federazioni sportive —:

quali motivi abbiano determinato il Ministro interrogato a decidere di non promuovere la revisione dello statuto dell'ACI secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 419 del 1999, che doveva avvenire con

le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, individuate nelle disposizioni normative del decreto legislativo n. 242 del 1999 e nella legge n. 91 del 1981 che disciplinavano l'organizzazione dell'ACI nella materia sportiva;

quali motivi abbiano fatto venire meno il compito di controllare se nello statuto dell'ACI avessero continuato a trovare applicazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 419 del 1999, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999, alla legge n. 91 del 1981, allo statuto del Coni e alla carta olimpica;

se, in una prima fase, spettasse al Coni, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* e *e)* del decreto legislativo n. 242 del 1999 e dell'articolo 6, commi 1 e 4, lettere *b)*, *c)*, *d)* e *e)* dello statuto Coni;

se, in una fase successiva, i risultati emersi dalla verifica del Coni sulla regolarità della normativa statutaria dell'ACI dovessero essere trasmessi al ministero vigilante, onde consentire allo stesso di promuovere, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 e dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 419 del 1999, la revisione statutaria della normativa dell'ente pubblico secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti per l'ACI nella configurazione di federazione sportiva nazionale, membro del Coni. (4-02718)

\* \* \*

### BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

*Interrogazione a risposta orale:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

nel quadro della immane tragedia del Medio Oriente, in inserisce una ulteriore tragedia sul piano dei beni culturali;